



Delibera della Giunta Regionale n. 8 del 09/01/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord.to del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 1 - UOD. Affari giuridico-legali - Gestione risorse umane e strumentali (52/04)

Oggetto dell'Atto:

DGR 206/2013 - DETERMINAZIONI.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. con Legge Regionale 18 novembre 1996 n. 25, pubblicata sul B.U.R.C. n. 78 del 2 dicembre 1996, è stata istituita l'Agenzia Regionale Sanitaria (A.R.San.) quale Azienda di cui la Regione si avvale per l'attuazione della politica sanitaria regionale anche attraverso l'attività di indirizzo, coordinamento e consulenza tecnica alle Aziende Sanitarie della Regione Campania, nel rispetto delle rispettive prerogative istituzionali, ed agli altri organismi che concorrono al funzionamento del Servizio Sanitario Regionale;
- b. con Legge Regionale 15 marzo 2011 n. 4 e ss.mm.ii., pubblicata sul BURC n. 18 del 16 marzo 2011 all'art. 1, commi 244 e 245, ne sono state ulteriormente definite le funzioni, l'organizzazione e la disciplina;
- c. con successiva Legge Regionale n. 5 del 6 maggio 2013, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 24 del 7 maggio 2013, a modifica della citata L.R. 15 marzo 2011 n. 4 e ss.mm.ii. è stato stabilito: *“ la Giunta Regionale è autorizzata a disciplinare con Regolamento le funzioni e l'organizzazione dell'Agenzia Regionale Sanitaria (ARSAN), quale tecnostuttura a supporto tecnico dell'attività del Consiglio Regionale e dell'azione della Giunta Regionale al fine di migliorare il coordinamento tra i soggetti decisori ed esecutori del servizio sanitario regionale, nell'ottica della promozione e dell'appropriatezza degli interventi sanitari e della validità degli esiti, con l'osservanza delle seguenti norme generali:*
 1. *imparzialità, buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa;*
 2. *configurazione quale Azienda della Regione dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale, in analogia a quanto previsto per le Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere dagli articoli 5 e 14 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32;*
 3. *ridefinizione e potenziamento delle funzioni dell'Agenzia prevedendo, nell'ambito della dotazione organica, specifiche unità operative dirigenziali, con riferimento alle aree di attività, per l'espletamento dei compiti assegnati tra cui, in particolare, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di livello regionale attinenti alle prestazioni del servizio sanitario al fine di consentire alla regione di adempiere ai propri fini istituzionali; l'analisi e la programmazione dei bisogni e della domanda di servizi sanitari e socio- sanitari a supporto dell'attività di pianificazione regionale; la ricerca e l'innovazione in materia di assistenza sanitaria, ospedaliera, specialistica e sociosanitaria, anche in collaborazione con l'Agenzia Nazionale per i servizi Sanitari, con l'Istituto Superiore di Sanità, nonché con le altre Agenzie Sanitarie; la formazione d il sistema di qualità dei servizi sanitari anche ai fini dell'elaborazione dei criteri, standard e procedure per l'accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie; l'assistenza alle aziende sanitarie nello sviluppo degli strumenti e delle metodologie del controllo di gestione;*
 4. *perseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità nell'esercizio dei compiti e delle funzioni assegnate, anche la più ampia flessibilità nell'organizzazione degli uffici;*
 5. *rispondenza agli organi di governo della Regione dei risultati e della gestione agli indirizzi politico-amministrativi impartiti in materia di politica sanitaria regionale e della conformità delle azioni alle linee guida emanate a livello nazionale;*
- d. ai sensi delle disposizioni di cui al comma 45 della citata legge regionale n. 5 del 6 maggio 2013, *“dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari è abrogata la legge regionale 18 novembre 1996 n. 25 (Istituzione dell'Agenzia Regionale Sanitaria), ad eccezione dell'art. 13”;*

RILEVATO che

- a. con DGRC n. 206 del 28/06/2013 la Giunta regionale, in attuazione della L.R. 5/2013, ha adottato Regolamento recante la disciplina delle funzioni e dell'organizzazione dell'Agenzia Regionale Sanitaria;

- b. il predetto regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 21 del 1.4.2014 ;
- c. con successiva DGRC n. 194 del 5/602014, ai sensi dell'art. 5 del regolamento citato, è stato nominato il Direttore generale legale rappresentante dell'Agenzia regionale sanitaria, cui è rimessa la responsabilità amministrativa, patrimoniale, organizzativa e gestionale, nonché l'adozione delle determinazioni necessarie per l'espletamento degli specifici compiti stabiliti dall'art. 1, comma 44, della L.R. n. 5/2013, disciplinati dall'art. 4 del Regolamento;

RILEVATO altresì che

- a. per l'assolvimento delle finalità di cui all'art. 1 e per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 4 del regolamento, l'Agenzia si articola in quattro sezioni operative con riferimento alle aree di attività: Sistemi informativi, analisi e programmazione; Ricerca e innovazione; Formazione e qualità; Gestione economica e finanziaria;
- b. il regolamento Arsan, all'art. 7 dispone che "ad ogni sezione operativa di cui all'art. 3, comma 1, è preposto un dirigente responsabile, nominato dal direttore generale tra persone di documentata competenza in materia di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari, in possesso di laurea e con esperienza dirigenziale quinquennale acquisita in strutture sanitarie pubbliche e private. Il rapporto di lavoro dei dirigenti responsabili è esclusivo ed è regolato con contratto di diritto privato, secondo la disciplina di cui al titolo II, libro V, del Codice Civile. Il contratto, di durata triennale, è rinnovabile e individua i casi di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro. Ai dirigenti responsabili viene corrisposto un trattamento economico corrispondente a quello riconosciuto ai direttori sanitari o amministrativi delle aziende sanitarie;
- c. ai sensi del comma 6 dell'art. 7 i dirigenti responsabili di cui al comma 5, sono deputati a fornire supporto tecnico al Direttore generale e ad assicurare il raccordo e il coordinamento tra le funzioni di indirizzo e di programmazione della direzione generale e gli specifici obiettivi assegnati alle sezioni operative al fine di assicurare l'integrazione fra le diverse aree di attività e di intervento. Il Direttore Generale, con propria deliberazione, individua tra i dirigenti responsabili un Vicedirettore generale che esercita funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Direttore generale, nonché le attribuzioni indicate nel disciplinare di cui all'art. 3, comma 3;

CONSIDERATO

- a. che l'art. 29 del Regolamento recante l'"Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania", approvato con Delibera n. 612 del 29.10.2011, ha individuato l'Arsan quale "Ufficio Speciale" alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta con compiti di servizio per le strutture amministrative;
- b. che l'art. 2, comma 5, del regolamento Arsan dispone che "gli organi istituzionali dell'ARSAN, fermo restando il diverso livello di competenze e responsabilità, ispirano l'esercizio delle rispettive funzioni al principio di massima collaborazione e integrazione operativa, favorendo reciproche forme di coinvolgimento e consultazione;
- c. che ai sensi dell'art. 3, comma 2, del regolamento Arsan, la sezione operativa Gestione economica e finanziaria oltre a svolgere i compiti di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) è deputata allo svolgimento delle attività del funzionamento degli uffici dell'ARSAN, inerenti la gestione delle risorse umane, gli affari legali ed il contenzioso, la gestione economico - finanziaria, il controllo di gestione e l'acquisizione di beni e servizi;
- d. che, allo stato, all'area di attività "Gestione Economica e finanziaria" dell'Arsan sono rimesse altresì le funzioni inerenti gli affari generali, e che al dirigente responsabile dell'area "Formazione e Qualità" sono attribuite le funzioni di Vice Direttore generale, giusta deliberazione n. 3 del 25/6/2014;
- e. la necessità di consentire all'Agenzia di poter procedere al completamento dell'organigramma interno da sottoporre alla successiva approvazione della Giunta regionale, nonché effettuare una razionalizzazione tra le competenze attribuite alle singole aree di attività e quelle specifiche previste dall'art. 3, comma 2, e dell'art. 7, comma 6, in ragione della connessione con le funzioni espletate dal Direttore generale;
- f. appare opportuno procedere ad una modifica dell'art. 3, comma 2, e dell'art. 7, commi 5 e 6, del regolamento, in modo da prevedere, rispettivamente, l'attribuzione di specifica autonomia e

competenza agli uffici dell'Arsan inerenti il coordinamento delle funzioni di indirizzo e programmazione e gli Affari generali, cui vanno preposti in via esclusiva dirigenti individuati dal Direttore generale ai sensi del regolamento stesso, nonché la possibilità di conferire incarichi di responsabile a personale di livello dirigenziale che, nel rispetto del differente grado di competenze attribuite alle strutture, sia in possesso di esperienza dirigenziale almeno triennale, in tal modo potendo conseguire, nell'ambito degli indirizzi attuati dalla Giunta regionale in materia di razionalizzazione delle risorse umane e della relativa spesa pubblica, uniformità alle altre esperienze regionali e nazionali e le relative previsioni organizzative adottate;

RITENUTO, pertanto,

- a. di dover provvedere ad adeguare l'art. 3, comma 2, e art. 7, commi 5, 6 del regolamento approvato con DGRC n. 206/2013;
- b. di stabilire, altresì, che le modifiche di cui al presente provvedimento sono adottate nel rispetto dei limiti delle risorse previste dal bilancio regionale, già stanziati a favore dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del Regolamento approvato con DGRC n. 206/2013;

PROPONE

e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in premessa, che si ritiene integralmente confermato e trascritto

1. l'art. 3, comma 2, del regolamento approvato con DGRC n. 206/2013 è sostituito dal seguente: "2. A supporto del Direttore Generale sono articolate due apposite unità dirigenziali denominate:
 - a. Coordinamento delle funzioni di indirizzo e programmazione, con il compito di assicurare al Direttore generale il raccordo e coordinamento tra le funzioni di indirizzo e di programmazione della direzione generale e gli specifici obiettivi assegnati alle sezioni operative e per l'integrazione fra le diverse aree di attività;
 - b. Affari generali, con il compito di coadiuvare il Direttore Generale nella gestione delle risorse umane, degli affari legali e del contenzioso, della gestione economico - finanziaria, del controllo di gestione e dell'acquisizione di beni e servizi."
2. all'art. 7, comma 5, primo periodo, del regolamento approvato con DGRC n. 206/2013, la parola "quinquennale" è sostituita con le parole "almeno triennale" e le restanti sono soppresse;
3. all'art. 7, comma 6, del regolamento approvato con DGRC n. 206/2013:
 - a. le parole da "I dirigenti" a "intervento" sono sostituite con le seguenti: "Ad ogni unità di cui all'art. 3, comma 2, è preposto un dirigente responsabile, nominato dal Direttore generale tra persone di documentata competenza in materia di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari, in possesso di laurea e con esperienza dirigenziale almeno triennale. Agli stessi si applicano le medesime condizioni inerenti il rapporto di lavoro e il trattamento economico previste per i dirigenti di cui al comma 5.";
 - b. dopo la parola "responsabili", sono aggiunte le seguenti: "delle unità di cui all'art. 3, comma 2,";
4. di stabilire che le modifiche di cui al presente provvedimento sono adottate nel rispetto dei limiti delle risorse previste dal bilancio regionale, già stanziati a favore dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del Regolamento approvato con DGRC n. 206/2013;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale, agli Uffici di Diretta collaborazione del Presidente, al Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, all'Agenzia Regionale Sanitaria per quanto di competenza, ed al BURC per la pubblicazione.